

# Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** addì **16 (sedici)** - del mese di **settembre** alle ore **15:45** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

**RECEPIMENTO DELLA DAL n.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano			Si
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto			Si
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio			Si
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca			Si
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio			Si
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia			Si
DE LUCIA Dario	Si			PANARARI Cristian			Si
FERRARI Giuliano	Si						
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si						
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo	Si						
MAHMOUD Marwa	Si						
MONTANARI Fabiana	Si						
PEDRAZZOLI Claudio	Si						
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----			<b>Presenti</b>
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex			Si
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta			Si
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella			No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco			No
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele			No
AGUZZOLI Fabrizio				MONTANARI Valeria			No
BERTUCCI Gianni		Si		RABITTI Annalisa			No
SORAGNI Paola		Si		SIDOLI Mariafrancesca			No
MELATO Matteo		Si		TRIA Nicola			No
RINALDI Alessandro							

Consiglieri **Presenti:** **30** Assessori presenti: **2**  
**Favorevoli:** **20**  
**Contrari:** **10**  
**Astenuti:** **0**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

**IL CONSIGLIO COMUNALE****Premesso che:**

- con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "*Semplificazione della disciplina edilizia*");

**Rilevato che:**

- a norma del punto 6.3.1 della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

**Dato atto che:**

- la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenti delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomuto;

**Considerato che:**

- secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della L.R. 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della sopracitata DAL non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018, si prende atto dell'appartenenza alla classe n.1- Comuni capoluogo e Comuni con un numero di abitanti pari o superiore a 50.000;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene maggiormente coerente con l'attuale assetto di incidenza degli oneri di urbanizzazione sul mercato delle attività economiche della città, la variazione in diminuzione, del quindici per cento dei valori unitari fissati con DAL n.186/2018, pertanto si stabilisce di variare del 15% i valori unitari U1 (urbanizzazione primaria) e U2 (urbanizzazione secondaria) della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata **in fondo all'Allegato 1** e al punto 2 dell'**Allegato 2**

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	72,5	93,5	165,75
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	72,5	93,5	165,75
Funzione turistico-ricettiva	72,5	93,5	165,75
Funzione direzionale	72,5	93,5	165,75
Funzione produttiva	20,40	5,95	26,35
Funzione commerciale all'ingrosso	20,40	5,95	26,35
Funzione rurale	20,40	5,95	26,35

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell’insediamento all’aperto”** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l’area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di non apportare riduzioni della AI in conformità a quanto previsto dalle attuali disposizioni;
- in merito ai **punti 1.4.1, 3.10, e 5.3.12** (relativi alla possibilità, all’interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

Descrizione intervento	% di riduzione	
	U1	U2
<b>RE con aumento del carico urbanistico</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>
<b>RE senza aumento del carico urbanistico</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>

per una riduzione complessiva pari al 50% degli oneri di urbanizzazione per interventi di RE per le ragioni di seguito indicate: le linee programmatiche di mandato del Sindaco assumono quali priorità la rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, pertanto si ritiene coerente con tale obiettivo rendere strutturale le misure straordinarie e temporanee di incentivazione degli interventi di RE e MS onerosa approvate nel 2015. Le ulteriori riduzioni in termini percentuali di cui al presente punto, consentono infatti di mantenere inalterato il costo al metro quadrato degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi di RE nel territorio urbanizzato, rispetto alle misure incentivanti straordinarie appena citate che hanno accelerato negli ultimi anni il processo di riconversione del mercato edilizio verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e consentito di avviare numerosi interventi di rigenerazione urbana.

Per interventi di rifacimento delle facciate in centro storico secondo quanto previsto dall’art. 4 capo I titolo III del Regolamento Edilizio adottato con DCC 115 del 12/11/2018 (ex art. 4.1.7 del RUE) gli oneri possono essere ridotti fino alla loro completa esenzione con le modalità enunciate dall’articolo medesimo;

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene, nelle more di approvazione del PUG, di non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di non applicare alcuna riduzione, in quanto le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli istituzionalmente competenti sono esonerate dal CdC \_contributo di costruzione (art. 32 comma 1h L.R. 15/2013);
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.l. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di stabilire la riduzione del 20% dei valori unitari U1 e U2, per proseguire l’azione di sostegno alle politiche di housing sociale attivate dall’Amministrazione Comunale con approcci intersettoriali e visione integrata, ricercando di soluzioni che consentano di abbassare i costi di costruzione e di gestione, di contenere la rendita fondiaria, anche attraverso la ricerca di nuove soluzioni tipologiche, in grado di garantire elevati standard di socialità e integrazione, qualità architettonica ed efficienza energetica.
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16

luglio 2015, n. 11 “Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti”), si ritiene, nelle more di approvazione del PUG, di non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di non applicare alcuna riduzione in quanto le riduzioni introdotte dei valori unitari di Td e Ts nelle APEA di cui al punto 3.7 e 3.8 e le riduzioni introdotte per interventi di RE nel TU per funzioni produttive di cui al punto 1.4.1 sono tendenzialmente allineate con gli attuali importi previsti;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di stabilire la riduzione del 30% dei valori unitari U1 e U2 per proseguire nelle azioni di incentivazione e qualificazione del processo produttivo delle aziende esistenti che nell'attuale sviluppo del sistema economico necessitano sempre più di continui ed evoluti adeguamenti infrastrutturali per rispondere alle richieste del mondo della produzione;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene, nelle more di approvazione del PUG, di non applicare ulteriori riduzioni;
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di sostituire la percentuale di cui al punto 1.6.1. della DAL n. 186/2018, con la seguente percentuale dell'8% di cui l'1% dedicato ad interventi edilizi su fabbricati destinati a scuole materne, rientranti tra le attrezzature religiose di cui al punto 2 della delibera regionale n.3098 del 14.03.1990, confermando l'attuale previsione;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene maggiormente coerente con l'attuale assetto di incidenza degli oneri di urbanizzazione sul mercato delle attività economiche della città, la variazione in diminuzione del quindici per cento dei valori unitari fissati con DAL n.186/2018, pertanto si stabilisce di variare del 15% in meno i valori unitari Td e Ts;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene, nelle more di approvazione del PUG, di non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), per continuare ad incentivare la riqualificazione degli insediamenti produttivi esistenti nelle Aree Ecologicamente Attrezzate e nell'insediamento produttivo del Villaggio Crostolo, oggetto di importanti interventi di rigenerazione delle infrastrutture pubbliche, si ritiene di stabilire le percentuali di riduzione del 30% dei valori unitari Td e Ts , per le seguenti Frazioni:

nome Frazione	% riduzione Td	% riduzione Ts
Mancasale	-30%	-30%
Prato Gavassa	-30%	-30%
Corte Tegge	-30%	-30%
Villaggio Crostolo	-30%	-30%

- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale per attivare conseguentemente azioni di valorizzazione e sostegno alla rete commerciale di prossimità già insediata nel territorio comunale;
- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
  - si definisce il seguente costo medio della camera: € 84,00= calcolato secondo quanto pubblicato da Italian Hotel Monitor;
  - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** \_quota del costo di costruzione, secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di non applicare alcuna riduzione, in quanto in Comune di Reggio Emilia, il valore di "A medio" calcolato secondo quanto previsto al punto 5.1 dell'Allegato 2 è > di 1.050 € come previsto dalla DAL 186/2018;
- in merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018, confermando le attuali disposizioni;
- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- in merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2. (relativi alle modalità di versamento della quota del contributo di costruzione (U1-U2 - D-S QCC e delle monetizzazioni), si ritiene di stabilire nell'allegato 2 punto 6.2 le modalità specifiche di versamento dei contributi U1-U2- D-S- monetizzazioni e QCC;

**DATO ATTO** che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

**DATO ATTO altresì che:**

- il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale PG.n. 26572/204 del 21/12/2000 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "*Modifiche ed aggiornamento delle indicazioni procedurali e tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5-10 della L. 10/1977 a seguito della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849 del 4/3/1998*" e ss.mm.ii. fatto salvo quanto previsto al punto 6.3.5. dell'allegato 2) in ordine alle deroghe sull'entrata in vigore della nuova normativa; nonché, in materia di costo di costruzione, della deliberazione consiliare PG.n. 32450/111 del 1/12/1999 di *adeguamento del costo di costruzione in recepimento della delibera di Consiglio regionale n. 1108 del 29/03/1999* e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;
- al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

**Ritenuto inoltre**, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC vigente;

**Ritenuto infine** di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, le casistiche e gli importi per le quali è ammessa la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla precedente deliberazione di Consiglio Comunale PG n. 10428/71 del 24.5.2002 avente ad oggetto "*MONETIZZAZIONI DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI E DELLE AREE DESTINATE A VERDE*"M, con le riduzioni derivanti dalla deliberazione di Consiglio Comunale ID n.150 del 17/12/2018 che, per gli interventi di Ristrutturazione edilizia (RE) e manutenzione straordinaria onerosa, da attuarsi nel territorio rurale, nel centro storico, e negli ambiti di riqualificazione del PSC AR 9- zona Stazione e AR 10 Santa Croce, aveva previsto la diminuzione del valore da corrispondere a titolo di monetizzazione dei parcheggi di uso pubblico (P2). Per tali ambiti, il valore è stabilito in € 116,00, mentre per la restante parte del territorio comunale l'importo è fissato in € 165,00 (per i medesimi interventi RE e manutenzione straordinaria onerosa);

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

Vista la nota del Servizio Giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità della Regione Emilia Romagna, acquisita al PG. n. 142561 del 24/07/2019 sui termini e modalità di pubblicazione sul BURERT degli avvisi di approvazione delle deliberazioni consiliari di recepimento della DAL 186/2018;

**Dato atto che:**

- a parere della Dirigente del Servizio "Rigenerazione e Qualità Urbana", Arch. Elisa Iori, la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, in quanto è coerente con la programmazione economica finanziaria dell'Ente, poiché le previsioni di bilancio sono state effettuate sulla base dei titoli edilizi già

rilasciati negli anni precedenti e la maggior parte dei pagamenti dei titoli edilizi presentati dal 30 settembre 2019 verranno riscossi solo nei mesi successivi alla loro presentazione e pertanto se ne terrà conto nelle previsioni di bilancio 2020;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa formulato sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 ed espresso dalla Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana;

Visto l'emendamento presentato dai Consiglieri De Lucia, Mahmoud, Montanari, Ruozzi, Aguzzoli, Cantergiani, Castagnetti e Benassi, allegato alla presente delibera e approvato, come da votazione riportata nell'accluso prospetto;

Precisato che il consigliere Vinci, dopo la votazione dell'emendamento e prima della partenza della dichiarazione di voto, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, ha presentato la mozione d'ordine per "interruzione del punto in trattazione in vista di approfondimento nella competente commissione consiliare, respinta come da votazione riportata nell'allegato prospetto.

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

## DELIBERA

**1)** di recepire la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, disponendo, per le motivazioni indicate in premessa, sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:

a) nell'allegato **Allegato 1**, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) nell'allegato **Allegato 2**, recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2)** di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni di Consiglio Comunale PG.n. 26572/204 del 21/12/2000 di recepimento della delibera di Consiglio Regionale n. 849 e approvazione delle: "*Modifiche ed aggiornamento delle indicazioni procedurali e tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5-10 della L. 10/1977 a seguito della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849 del 4/3/1998*" e la PG.n. 32450/111 del 21/12/1999 di adeguamento del costo di costruzione in recepimento della delibera di Consiglio Regionale n. 1108 del 29/03/1999 e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali, fatto salvo quanto previsto al punto 6.3.5. dell'allegato 2) in ordine alle deroghe sull'entrata in vigore della nuova normativa;

**3)** di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la "**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**";

**4)** di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC vigente;

**5)** di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio



Comunale PG n. 10428/71 del 24.5.2002 avente per oggetto "*Monetizzazioni delle aree destinate a parcheggi e delle aree destinate a verde*" con le precisazioni di cui in premessa, confermando le riduzioni citate in premessa per la monetizzazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico di tipo P2;

**6)** di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti solo dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

**7)** di approvare l'**Allegato 4** contenete i criteri generali per l'erogazione della quota destinata agli Enti esponenziali delle confessioni religiose di cui al punto 1.6 dell'Allegato 2, in testo coordinato e aggiornato all'emendamento "De Lucia e altri" approvato;

**8)** di pubblicare immediatamente ed integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");

**9)** di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;

**10)** di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, che quindi i titoli edilizi presentati a partire dal 1° ottobre 2019 saranno soggetti alla presente disciplina, salvo quanto previsto dall'art. 6.3 della deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186;

Infine il Consiglio, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, di rispettare i termini previsti dalla regione Emilia Romagna con propria nota PG. n. 142561 del 24/07/2019. ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**IORI Matteo**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CARBONARA Dr. Roberto Maria**